

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI MEDICAZIONE STANDARD OCCORRENTE
ALL'AZIENDA OSPEDALIERA "Ospedali Riuniti Marche Nord"

Struttura Competente	<i>UOC Gestione Approvvigionamento di beni, servizi logistica</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/3663441/70/40 fax 366336)
Responsabile istruttoria	<i>Dott.ssa Lucilla Venturi</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366370 fax 366336) <i>lucilla.venturi@ospedalimarchenord.it</i>
Responsabile Unico del Procedimento amministrativo:	<i>Dott.ssa Chiara D'Eusanio</i> Viale Trieste, 391 - 61121 Pesaro (tel. 0721/366340 fax 366336) <i>chiara.deusanio@ospedalimarchenord.it</i>

Premessa:

Nel corpo del presente capitolato speciale d'appalto s'intende:

- **AORMN e/o SA (Stazione Appaltante):** Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord" titolare dei rapporti giuridici;
- **concorrente o imprese concorrente:** ogni persona fisica o giuridica o gruppo delle suddette persone che presenti l'offerta per l'aggiudicazione del servizio in oggetto;
- **impresa aggiudicataria:** l'operatore economico o il Raggruppamento Temporaneo o il Consorzio di operatori economici risultato aggiudicatario;
- **disciplinare di gara:** documento che disciplina la partecipazione alla procedura di gara e le modalità ed i criteri di aggiudicazione;
- **capitolato speciale d'appalto (di seguito CSA):** il presente documento che disciplina le modalità di espletamento della fornitura che costituirà parte integrante e sostanziale del contratto che verrà sottoscritto fra questa SA e l'impresa aggiudicataria;
- **capitolato tecnico (di seguito CT):** documento contenente le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto del presente appalto;
- **schema di contratto:** documento contenente tutte le clausole contrattuali che regoleranno il rapporto contrattuale fra la SA e l'impresa aggiudicataria, compresi tutti gli allegati ed i documenti che ne fanno parte integrante, anche richiamati *per relationem*.
- **fornitura:** si intende la totalità dei beni oggetto del presente capitolato speciale e del CT;
- **R.U.P.:** il Responsabile Unico del Procedimento;
- **D.E.C.:** il Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

La procedura di gara ed il successivo rapporto contrattuale sono disciplinati dalle seguenti disposizioni:

- **D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- **D.P.R. n.207 del 05/10/2010 e s.m.i.** avente ad oggetto: "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ";
- **D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.** riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture;
- **Prescrizioni amministrative** contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel CSA, nel CT e nello schema di contratto;
- **T.U. n. 445/00 s.m.i;**
- **L. n. 287/90 e s.m.i:** Norme per la tutela della concorrenza e del mercato;
- Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti.

Il **risultato atteso** dalla fornitura oggetto del presente capitolato speciale è individuato nella corretta e regolare esecuzione del contratto in relazione all'acquisizione di materiale di medicazione standard a copertura delle esigenze dell'Azienda Ospedaliera " Ospedali Riuniti Marche Nord".

Art.1 - TERMINI TEMPORALI

I termini indicati nei documenti di gara, sia per l'AORMN che per l'impresa aggiudicataria, decorrono dal giorno successivo a quello in cui si sono verificati gli avvenimenti o prodotte le operazioni da cui debbono avere inizio i termini stessi.

I termini scadono con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in un giorno festivo, o comunque non lavorativo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo, o comunque lavorativo.

Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario, e cioè naturali e consecutivi.

Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale sino alla corrispondente data del mese finale. Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Art. 2 - OGGETTO, IMPORTO DELLA FORNITURA E DURATA

Il presente CSA ha per oggetto la fornitura di materiale di medicazione standard occorrente all'AORMN articolata in n. 42 lotti, così come dettagliatamente specificato nella scheda fabbisogno allegata al disciplinare di gara.

Importo della fornitura:

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n.163/06 smi **l'importo complessivo dell'appalto a base d'asta è pari ad € 490.330,884 IVA esclusa** per la fornitura di anni 2.

L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di eseguire la fornitura ai prezzi unitari indicati in offerta: tali prezzi devono intendersi fissi, invariabili e in nessun caso suscettibili di revisione per un periodo di almeno 12 mesi dall'inizio della fornitura, salvo quanto previsto dall'art. 115 del D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dall'art.3 dello schema di contratto.

Inoltre questa AORMN si riserva la facoltà, durante la vigenza contrattuale, di rinegoziare i prezzi di aggiudicazione nel caso intervengano disposizioni normative di rango nazionale e/o regionale.

Durata della fornitura:

La fornitura avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla data che verrà espressamente indicata nel contratto di fornitura.

Decorso almeno 35 (trentacinque) giorni dall'aggiudicazione definitiva si procederà alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione ed indicherà la data di avvio della fornitura.

Ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. n.207/2010 smi, alla data di avvio della fornitura verrà redatto specifico verbale di avvio fra il D.E.C. ed il responsabile tecnico della fornitura.

Art. 3 - FABBISOGNO PRESUNTO

I presunti carichi di lavoro annuali, suddivisi per singole tipologie, sui quali dovrà essere dimensionata l'offerta, sono dettagliatamente indicati nel CT al quale si rinvia. I quantitativi si riferiscono ad un fabbisogno presunto, sono indicativi e non impegnativi, essendo dipendenti da necessità variabili nel tempo in relazione al variare dell'affluenza di pazienti e della casistica clinica e non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare solo quei prodotti che l'AORMN richiederà, in misura non superiore/inferiore al 20%, senza sollevare eccezioni a riguardo o pretendere indennità di sorta.

La fornitura inoltre potrebbe essere interrotta o subire aumenti o diminuzioni anche nei seguenti casi:

- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte di interventi normativi/organizzativi a livello nazionale e/o regionale;
- qualora decisioni motivate portassero la fornitura alla sospensione totale o parziale (es. modifica di protocolli operativi, ecc.);
- qualora i prodotti non risultassero più idonei a seguito di variazioni negli indirizzi tecnico-scientifici e terapeutici;
- nell'ipotesi i cui i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

Art. 4 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI OGGETTO DELLA FORNITURA

Si rinvia alle caratteristiche tecniche dettagliatamente indicate nel CT.

Art. 5 - LUOGO E TERMINI DI CONSEGNA

Il materiale oggetto della presente gara dovrà essere consegnato:

- a cura, rischio e spese di qualunque natura a carico della ditta aggiudicataria, franco **Magazzino Farmaceutico (unica unità di consegna)** dell'Azienda Ospedaliera Via Brigata Gap Zona Villa Fastiggi (Pesaro) nel seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00;
- con modalità di fornitura frazionata nell'arco del periodo di validità della gara;
- a seguito di regolare ordine d'acquisto scritto emesso esclusivamente dalla **U.O.C. Farmacia** di questa Amministrazione ed inviato tramite fax;
- nella quantità e qualità descritte nell'ordine;
- **entro e non oltre 10 giorni naturali** consecutivi e continuativi decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine trasmesso via telematica (fax) o elettronica (email) (anche in pendenza di contratto).

L'impresa, fatto salvo il numero di prodotti contenuti in ogni confezione, dovrà fornire i quantitativi indicati nell'ordine, senza fissare un importo minimo per l'evasione dell'ordine.

La disposizione della consegna entro il termine di 10 giorni dalla ricezione dell'ordine si intende tassativa e non oggetto di deroghe e/o variazioni e si intende, altresì, valida per l'intero anno solare, mesi estivi compresi.

I prodotti dovranno essere consegnati in loco nel loro imballo, in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione, o danno da maneggiamento.

In relazione alle modalità di confezionamento si rinvia a tutto quanto previsto dal Capitolato Tecnico.

Le forniture dovranno corrispondere alle quantità richieste nei relativi ordini, eventuali eccedenze non autorizzate non saranno ritirate.

Le fatture, così come i documenti di trasporto, dovranno **TASSATIVAMENTE** riportare gli estremi dell'ordine del CIG.

Il documento comprovante l'avvenuta consegna dovrà essere firmato dal Magazzino Unico (unica unità di consegna) (con firma leggibile e timbro) e dovrà arrecare la data di ricevimento. **Quanto sopra si rende necessario anche ai fini dell'applicazione di eventuali penali.**

La consegna non costituisce accettazione della merce, per la quale si rinvia ai controlli sulle forniture di cui all'art. 7 del presente documento.

Qualora il fornitore ritardasse o non effettuasse la consegna dei prodotti entro i termini sopra indicati, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di acquistare presso altre ditte eguali quantità e qualità di merce a danno del fornitore inadempiente sia per la differenza per eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia per ogni altro maggior onere o danno comunque derivante alla Stazione Appaltante a causa dell'inadempienza stessa.

Art. 6 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

Le attività e le responsabilità afferenti al ruolo del R.U.P. sono definite dall'art. 6 L. 241/90 e s.m.i. e dall'art. 10 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i.

Il R.U.P. inoltre:

- trasmette al D.E.C. tutta la documentazione necessaria prevista dal presente CSA;
- acquisisce tutte le segnalazioni dal D.E.C. del contratto per provvedimenti nei confronti dell'impresa aggiudicataria e provvede alla notifica delle stesse;
- commina le penali sulla base delle indicazioni fornite dal D.E.C.;
- promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente CSA, ecc.

Il D.E.C. provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, inoltre assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

A tal fine il D.E.C. svolge tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. e D.P.R. n. 207/2010 nonché tutte le attività che si rendono opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a questo assegnati. In particolare il D.E.C.:

- sottoscrive, in contraddittorio con un procuratore/delegato dell'impresa aggiudicataria, il "*Verbale di avvio dell'esecuzione del contratto*" (art. 304, comma 2 e 3, DPR n. 207/2010),
- qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, ne ordina la "*sospensione*", indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime (art. 308, comma 1, DPR n.207/2010),
- compila il "*verbale di sospensione*" a norma della art. 308, comma 4 e 5, DPR n. 207/2010),
- accerta eventuali inadempimenti alle obbligazioni contrattuali da parte dell'aggiudicatario, inviando al R.U.P. una relazione particolareggiata;
- propone al R.U.P. l'istanza di applicazione della penale;
- propone all'AORMN l'istanza di disapplicazione della penale;
- attesta il corretto e regolare svolgimento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307, comma 2, DPR 207/2010) propedeutico alla liquidazione delle fatture;
- effettua le attività di verifica di conformità ed emette, alla data di scadenza contrattuale "*l'attestazione di regolare esecuzione*" (ai sensi dell'art. 312 e seguenti del DPR n. 207/2010) che dovrà essere trasmessa alla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di beni, servizi e logistica. Acquisita l'attestazione di regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 324 del DPR 207/2010).

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n.163/06 e s.m.i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto è attribuita al D.E.C.

Il D.E.C. verrà individuato con il provvedimento di aggiudicazione definitiva, con il medesimo provvedimento potrebbero essere individuati anche eventuali assistenti tecnici, ai sensi dell'art. 300 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.

Art. 7 - CONTROLLI SULLE FORNITURE – DIFETTI ED IMPERFEZIONI

Ai sensi degli artt. 312 e 317 del DPR n. 207/2011 questa Azienda provvederà ad effettuare le verifiche di conformità al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto tramite il D.E.C. ai sensi dell'art. 314, comma 1, del DPR n. 207/2010 e/o tramite i suoi assistenti tecnici.

Pertanto la firma del magazziniere, apposta all'atto di ricevimento della merce, indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati.

La quantità è esclusivamente quella accertata presso il magazzino unico ricevente e deve essere

riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore, che provvederà ad integrarla nel caso di non rispondenza. In caso di prodotti per i quali si riscontrino vizi o difetti o non corrispondenza ai requisiti contrattuali, o alle norme di legge, si potrà procedere in uno dei seguenti modi:

- restituire la merce contestata al fornitore che sarà tenuto a ritirarla a sue spese e che si impegna, altresì, a sostituirla con spese a suo totale carico entro 48 ore dalla richiesta di sostituzione (detta richiesta potrà essere inoltrata anche a mezzo fax);
- restituire la merce al fornitore, che sarà tenuto a ritirarla a sue spese, senza chiederne la restituzione e procedere all'acquisto in danno salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela dei propri interessi e salvo, in ogni caso, il risarcimento degli ulteriori danni.

Si procederà in modo analogo in caso di deterioramenti dei prodotti per negligenza ed insufficienti imballaggi o in conseguenza del trasporto o trasferimento fino al magazzino.

Il fornitore deve ritirare la merce ritenuta non accettabile e in pendenza o in mancanza del ritiro, detta merce rimarrà a rischio e a disposizione del fornitore stesso senza alcuna responsabilità da parte di questa Azienda per ulteriori degradamenti o deprezzamenti che la merce possa subire.

L'accettazione dei prodotti da parte dell'Azienda non solleva il fornitore dalla responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti e occulti dei prodotti forniti e non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all'atto dell'utilizzazione del prodotto.

I beni oggetto della fornitura devono essere privi di difetti dovuti a progettazione, a errata esecuzione o installazione, a vizi dei materiali impiegati e debbono possedere tutti i requisiti indicati dalla ditta aggiudicataria nella sua documentazione e campionatura.

In caso di contestazioni sulla qualità dei prodotti forniti, varrà il giudizio inappellabile fornito, secondo le competenze merceologiche, igieniche e scientifiche, da Laboratorio e/o istituto specializzato ufficialmente riconosciuto e/o personale specializzato di propria fiducia. Le spese inerenti le prove di verifica dei requisiti, qualunque sia l'esito delle stesse, saranno comunque a carico dell'aggiudicatario.

L'impresa aggiudicataria rimane responsabile per eventuali vizi che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere al ritiro ed alla successiva sostituzione di tutto il materiale che non dovesse garantire la massima sicurezza nell'intervento (es. cause di non corretta sterilità, numero di garze per busta non corretto).

Art. 8 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA E SUE RESPONSABILITA'

L'Impresa aggiudicataria dovrà:

- applicare nei confronti dei lavoratori impiegati nell'esecuzione della fornitura, condizioni normative, retributive, previdenziali ed assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria e, in generale, da tutte le leggi e norme vigenti o emanate nel corso dell'appalto, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

L'Azienda si riserva, pertanto, il diritto di richiedere all'Impresa di esibire, in qualsiasi momento nel corso dell'appalto, la certificazione comprovante l'iscrizione del proprio personale a tutte le forme di assistenza e previdenza obbligatorie per legge.

In caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi, accertato dall'Azienda o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, troverà applicazione quanto disposto dal D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e dal DPR 207/2010 s.m.i.;

- assumere ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente

all'Azienda e a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto d'appalto;

- garantire a questa Azienda il sicuro ed indisturbato possesso dei materiali forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo da parte di terzi;
- assumere ogni responsabilità per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti, per invenzioni, modelli industriali e marchi e diritti d'autore;
- fornire i prodotti offerti in sede di gara e successivamente aggiudicati;
- assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti dell'Azienda in relazione ai beni oggetto della fornitura o in relazione al loro uso, obbligandosi di tenere indenne l'Azienda dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui la stessa dovesse essere condannata con sentenza passata in giudicato;
- assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 s.m.i.;
- rispettare le disposizioni contenute nel patto di integrità;
- assicurare, in caso di sciopero, la fornitura/servizi minimi essenziali secondo le intese definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro e dai contratti decentrati a livello aziendale per quanto concerne i contingenti di personale, ai sensi di quanto previsto dalla L. 146/90 s.m.i.;
- individuare un incaricato con funzione di **“Responsabile Tecnico della fornitura”**. Il suddetto responsabile tecnico ha il compito di organizzare, coordinare, supervisionare e controllare la fornitura. Tutte le contestazioni di inadempienze, ritardi, ecc., fatte in contraddittorio con il suddetto referente si intendono fatte direttamente all'Impresa aggiudicataria. Prima della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario deve comunicare al R.U.P. e al D.E.C. il nominativo e il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria. In caso di assenza o impedimento del referente, l'impresa aggiudicataria deve comunicare il nominativo e il recapito telefonico del sostituto;
- in caso di indisponibilità temporanea di prodotti **per causa di forza maggiore** l'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'Azienda la sopravvenuta indisponibilità dei prodotti prima di ricevere ordini.
In particolare il fornitore dovrà comunicare tempestivamente per iscritto la mancata disponibilità di uno o più prodotti, indicando, per ogni prodotto:
 - la denominazione, il codice;
 - il periodo di indisponibilità, ove è noto o prevedibile;
 - la causa dell'indisponibilità.

In tale ipotesi si procederà con acquisto in danno.

In caso di mancata tempestiva comunicazione scritta, verranno applicate le penali previste dal presente capitolato.

Per quanto sopra esposto l'aggiudicatario dovrà possedere, per tutta la durata del contratto (comprese le eventuali proroghe), un'adeguata polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dall'espletamento della fornitura, copia della quale dovrà essere consegnata alla U.O.C. Gestione Approvvigionamenti di beni, servizi e logistica dell'Azienda prima della sottoscrizione del contratto.

La polizza in oggetto dovrà prevedere almeno i seguenti massimali:

- RCT massimale di € 5.000.000,00
- RCO per sinistro/persona € 1.000.000,00

L'Azienda trasmetterà all'impresa aggiudicataria le richieste di risarcimento in ordine ai

danni eventualmente subiti nonché le richieste di risarcimento danni pervenute da terzi connesse e comunque derivanti dalle prestazioni oggetto dell'appalto.

Art. 9 – AGGIORNAMENTO

L'impresa aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare all'AORMN l'eventuale affiancamento al prodotto aggiudicato di altri più recenti. In tali ipotesi la sostituzione dei prodotti aggiudicati e/o il loro affiancamento dovrà essere preventivamente ed espressamente accettato dal D.E.C (tale accettazione dovrà essere notificata al R.U.P. ed al Responsabile della UOC Farmacia Interna).

Resta inteso che è facoltà dell'AORMN rifiutare i nuovi prodotti quando, a giudizio insindacabile del D.E.C., gli stessi non siano perfettamente rispondenti alle specifiche esigenze della U.O.C. utilizzatrice.

Art.10 - MODALITÀ DI FATTURAZIONE E DI PAGAMENTO

L'Impresa aggiudicataria emetterà fatture mensili posticipate che dovranno riportare i dati degli effettivi consumi, estremi dell'ordine contabile, il numero di CIG e le stesse descrizioni e codici dei prodotti riportati nell'offerta economica.

Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A del D.M. n. 55/2013.

A tal fine si comunica che il Codice Univoco Ufficio al quale le fatture dovranno essere indirizzate è il seguente: UF9BEG.

Pertanto l'aggiudicatario avrà l'obbligo di dotarsi delle attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici.

Il mancato adeguamento da parte dell'impresa aggiudicataria alla normativa suindicata impedirà a questa Azienda il corretto e regolare pagamento della fatture; pertanto non saranno riconosciuti interessi di mora per ritardati pagamenti dovuti alla mancata emissione della fattura elettronica.

Inoltre si precisa che, ai sensi dell'art. 1, comma 629 lettera b) della L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), tutte le fatture emesse nei confronti di questa Azienda dovranno evidenziare la seguente dicitura: *“l'IVA esposta in fattura deve essere versata all'Erario dal destinatario ai sensi dell'art. 17 ter DPR n.633/1972”*.

Il pagamento sarà eseguito, a seguito dell'attestazione del D.E.C. di corretta e regolare esecuzione della fornitura, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento troverà applicazione la vigente normativa in materia.

Nel caso di invio di documentazione incompleta o erronea da parte dell'Impresa, i termini rimangono sospesi fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta.

Si evidenzia che la mancanza del numero di ordine in fattura fa venire meno gli automatismi impiegati da questa Azienda per la liquidazione automatica delle stesse; pertanto eventuali ritardi nei pagamenti non potranno essere imputati a questa AORMN.

E' fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Azienda, interrompere le prestazioni previste.

Art. 11 - SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni, prescrizioni e modalità di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; si rinvia inoltre all'art. 9 del disciplinare di gara.

Si precisa che in caso di subappalto l'esclusiva titolarità e l'esercizio delle funzioni di coordinamento organizzativo di tutte le attività, nessuna esclusa rimangono in capo all'impresa aggiudicataria. L'autorizzazione dell'AORMN all'affidamento delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri contrattuali dell'impresa aggiudicataria, che rimane l'unica e sola responsabile nei confronti dell'AORMN delle attività affidate a terzi .

Art. 12 - CESSIONE DEL CREDITO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. è espressamente vietata la cessione del contratto a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. 163/06 smi.

L'Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile della perfetta esecuzione dell'appalto.

Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo all'Azienda il diritto a risolvere il contratto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento dei danni e delle spese sostenute.

Per quanto concerne la cessione dei crediti derivanti dal presente contratto si fa espresso riferimento alla disciplina prevista dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Art. 13 – SICUREZZA SUL LAVORO

L'impresa aggiudicataria è soggetta alle disposizioni in materia di salute e sicurezza di lavoratori previste dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

I rischi presenti nell'Azienda Ospedaliera e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel suddetto "Documento informativo destinato alle Ditte e ai Lavoratori autonomi affidatari di lavori" scaricabile dal sito Aziendale, unitamente alla restante documentazione di gara che fa parte integrante del presente capitolato, i cui dati sono stati estratti dal "Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)" dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Marche Nord".

Il Documento contiene anche i nominativi e recapiti di tutte le figure aziendali coinvolte nella gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Art. 14 - INADEMPIENZE E PENALI

Il R.U.P. – su indicazione del D.E.C. - si riserva l'insindacabile facoltà di applicare **per ogni singola inadempienza** riscontrata agli obblighi contrattuali assunti, le seguenti penalità, fermo restando quanto previsto al comma 3 dell'art. 145 del D.P.R. n. 207/2010:

- per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nella consegna del materiale ordinato una penale pari al 1% del valore della merce non consegnata;
- una penale da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 250,00 per ogni singola inadempienza/violazione riscontrata e contestata in relazione agli obblighi contrattuali previsti nel presente CSA.

Per le modalità di applicazione e/o l'eventuale disapplicazione si rinvia all'art. 12 dello schema di contratto

Art. 15 - RISOLUZIONE E RECESSO

L'AORMN risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi:

- ✓ mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda;
- ✓ mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Azienda in caso di proroga del contratto;
- ✓ subappalto non autorizzato;
- ✓ cessione del credito in violazione di quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 163/06 smi;
- ✓ cessione del contratto;
- ✓ in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e degli eventuali conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa aggiudicataria;
- ✓ in caso di morte di qualcuno dei soci nelle ditte costituite in società di fatto o in nome collettivo o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci;

- ✓ mancato adempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ✓ per ripetute e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali (superiori a n.2 penali applicate nel corso di un anno contrattuale);
- ✓ l'impresa si renda colpevole di frode e/o grave negligenza/grave inadempimento per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto tali da giustificare l'immediata risoluzione dello stesso;
- ✓ violazione delle disposizioni contenute nel patto di integrità con conseguente escussione della cauzione definitiva presentata ed esclusione dell'operatore economico dalle procedure indette da questa Azienda per un periodo di tre anni;
- ✓ l'impresa sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili al fornitore medesimo;

La risoluzione contrattuale è disposta sulla base di una relazione particolareggiata redatta dal D.E.C., trasmessa al RUP, corredata dei documenti necessari.

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura.

All'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente.

La risoluzione del contratto viene disposta con atto deliberativo del Direttore Generale del quale viene data comunicazione all'Impresa aggiudicataria.

In caso di risoluzione del contratto l'AORMN si riserva di:

- affidare la fornitura al concorrente seguente in graduatoria;
- indire nuova procedura di gara.

L'affidamento a terzi viene notificato all'Impresa inadempiente mediante raccomandata A.R., con indicazione della fornitura affidati e degli importi relativi.

All'Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'AORMN rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dall'Impresa, senza pregiudizio dei diritti dell'Azienda sui beni dell'Impresa. Nel caso di minor spesa nulla compete all'Impresa inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'Impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Resta inteso che in caso di risoluzione del contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di fornitura di pubblica utilità.

Recesso

Questa AORMN si riserva la facoltà di recedere dal contratto, in tutto o in parte, con semplice preavviso di 30 giorni, senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere danni e/o compensi, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- per sopravvenute modifiche normative che abbiano come conseguenza la modifica delle modalità di esecuzione della fornitura;
- qualora la Stazione Unica Appaltante della Regione Marche di cui al D.G.R.M. n. 25 del 2012 provveda ad aggiudicare la fornitura di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;
- qualora intervengano processi di riorganizzazione dei servizi utilizzatori anche da parte della Regione Marche;
- qualora, nel corso della validità del contratto, il sistema di convenzioni per l'acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP), ai sensi dell'art.26 della L.488/99 e

smi, aggiudichi la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche inferiori;

- qualora, nel corso della validità del contratto, l'ANAC pubblichi prezzi di riferimento inferiori a quelli di aggiudicazione;
- qualora i prezzi siano eccessivamente onerosi rispetto ai prezzi praticati dal mercato.

In tali ipotesi all'Impresa aggiudicataria inadempiente verranno eventualmente remunerate, secondo il corrispettivo e le condizioni di cui al contratto sottoscritto, le prestazioni già effettuate purché eseguite correttamente e regolarmente collaudate rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

E' fatta salva la facoltà per entrambi i contraenti di recedere dal contratto per qualsiasi motivo, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. con preavviso di 30 giorni da comunicarsi al contraente .

Resta inteso che in caso di recesso dal contratto l'Impresa aggiudicataria dovrà impegnarsi ad assicurare l'esecuzione della fornitura fino al subentro del nuovo contraente, onde evitare l'interruzione di un servizio di pubblica utilità.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

Per ogni controversia non definibile in via amministrativa che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'esecuzione degli obblighi contrattuali è competente il Foro di Pesaro.

Art. 17 - DISPOSIZIONI GENERALI

Qualsiasi controversia dovesse insorgere con l'Azienda non esime l'impresa aggiudicataria dall'esecuzione della fornitura fino alla scadenza contrattuale.

Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la L'impresa aggiudicataria sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda appaltante, dipendenti da tale interruzione. Tali prescrizioni nascono dalla necessità e l'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda appaltante è portatrice.

Art.18 - RINVIO

PER LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E PER I CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SI RINVIA AL DISCIPLINARE DI GARA PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DEL BANDO DI GARA.

Per tutto quanto non previsto nel presente CSA sono applicabili le disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nello schema di contratto, nel capitolato tecnico, nel codice civile, nelle altre leggi e regolamenti vigenti in materia in quanto applicabili.